



Statuti del Touring Club Svizzero

**Adottati dall'Assemblea straordinaria dei
delegati del 25 novembre 2011**



Statuti del Touring Club Svizzero

Sommario

TITOLO I COSTITUZIONE – SCOPO - SEDE	4
Art. 1 Costituzione	4
Art. 2 Scopo	4
Art. 3 Sede	4
TITOLO II SOCI	4
Art. 4 In generale	4
Art. 5 Ammissione	4
Art. 6 Soci onorari.....	4
Art. 7 Perdita della qualifica di socio	5
Art. 8 Tasse, responsabilità	5
Art. 9 Utilizzo dei dati dei soci	5
TITOLO III ORGANIZZAZIONE	5
Art. 10 Organi	5
A) ASSEMBLEA DEI DELEGATI	6
Art. 11 Composizione	6
Art. 12 Competenze	6
Art. 13 Voto per corrispondenza dell'insieme dei soci.....	6
Art. 14 Ordine del giorno	7
Art. 15 Decisioni ed elezioni	7
Art. 16 Convocazione	7
B) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	8
Art. 17 Composizione	8
Art. 18 Organizzazione e competenze	8
Art. 19 Diritto d'informazione e di consultazione	9
Art. 20 Delega della gestione e rappresentanza	10
C) UFFICIO DI REVISIONE.....	10
Art. 21 Durata del mandato, qualifiche	10
Art. 22 Competenze	10
D) COMMISSIONI	10
Art. 23 In generale	10
E) RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI TERZI	11
Art. 24 Rappresentanza nei confronti di terzi	11



TITOLO IV SEZIONI.....	11
Art. 25 Statuto giuridico	11
Art. 26 Attività	11
TITOLO V DIVERSI	11
Art. 27 Esercizio, bilancio preventivo, rapporto e conti annuali.....	11
Art. 28 Pubblicazioni.....	12
Art. 29 Modifiche statutarie	12
Art. 30 Scioglimento.....	12
Art. 31 Liquidazione	12
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 32 Implementazione da parte delle sezioni.....	12
Art. 33 Clausola abrogativa	13
Art. 34 Entrata in vigore	13
Art. 35 Disposizioni transitorie.....	13



TITOLO I COSTITUZIONE – SCOPO - SEDE

Art. 1 Costituzione

Il Touring Club Svizzero (TCS), fondato a Ginevra nel 1896, è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. del CCS iscritta al registro di commercio, organizzata corporativamente ed avente personalità giuridica.

Art. 2 Scopo

- 1 Il TCS, associazione senza scopo di lucro, ha per scopo la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei soci nella circolazione stradale e nel campo della mobilità in generale. Favorisce la realizzazione delle loro aspirazioni in materia di turismo. Nel conseguimento di tali scopi, tiene in debito conto dell'interesse generale.
- 2 Il TCS organizza servizi per i suoi soci, in Svizzera e all'estero, nell'ambito dell'assistenza, della protezione, della consulenza, della sicurezza, dell'ambiente e dell'informazione, come pure nel campo del turismo e del tempo libero.
- 3 Il TCS promuove e sostiene tutte le misure atte a conseguire i suoi scopi, in particolare in tema di sicurezza stradale.

Art. 3 Sede

Il Touring Club Svizzero ha la sua sede a Vernier/Ginevra.

TITOLO II SOCI

Art. 4 In generale

Solo le persone fisiche possono essere soci del TCS.

Art. 5 Ammissione

- 1 I soci sono ammessi dalla sede centrale.
- 2 Dalla sua ammissione, la persona diventa contemporaneamente socio di una sezione. In generale diventa socio della sezione del suo domicilio.
- 3 I comitati delle sezioni e il Consiglio d'amministrazione hanno il diritto di annullare l'ammissione, senza indicarne i motivi, entro due mesi dalla consegna della tessera di socio. Contro tale decisione il socio può ricorrere per iscritto entro un mese all'Assemblea dei delegati.

Art. 6 Soci onorari

Le persone degne di questa distinzione che hanno reso particolari servizi all'associazione possono essere nominate socio onorario dall'Assemblea dei delegati, su proposta del Consiglio d'amministrazione. I soci onorari sono esentati dalla tassa sociale.



Art. 7 Perdita della qualifica di socio

- 1 La qualifica di socio si perde:
 - a) per le dimissioni inoltrate per la fine dell'annualità sociale. Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'annualità sociale;
 - b) per la radiazione secondo l'articolo 8 cpv. 3;
 - c) per l'esclusione.
- 2 L'esclusione è pronunciata dalla Sezione o dal Consiglio d'amministrazione per giusti motivi. Non vi è l'obbligo di motivazioni.
- 3 Il socio escluso può ricorrere, entro un mese, e in forma scritta, all'Assemblea dei delegati.

Art. 8 Tasse, responsabilità

- 1 I soci assumono l'obbligo di pagare ogni anno una tassa sociale (centrale e di sezione). La tassa è dovuta dal primo giorno della nuova annualità sociale.
- 2 I soci non sono responsabili per gli impegni dell'associazione, essendo questi garantiti unicamente dal patrimonio sociale del TCS.
- 3 I soci che non pagano la tassa annuale perdono i loro diritti di socio 15 giorni dopo la scadenza fissata per il pagamento. Questi possono essere radiati dalla lista dei soci. Rimangono esigibili, per via esecutiva, le pretese della sede centrale del TCS e delle Sezioni.

Art. 9 Utilizzo dei dati dei soci

- 1 I soci autorizzano il TCS a raccogliere e trattare i dati necessari alla gestione della qualifica di socio.
- 2 I dati connessi alla qualifica di socio (cognome e nome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita del socio e delle persone che vivono nella stessa economia domestica, dati legati allo scopo del club [art. 2]) sono registrati presso il TCS e possono essere utilizzati dal TCS per scopi promozionali.
- 3 I soci autorizzano il TCS ad trasmettere i loro dati per il trattamento dei sinistri, a fini di marketing, per analisi statistiche, rischio management, e a trasmetterli per la gestione amministrativa alle sezioni e alle sue società affiliate.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Art. 10 Organi

- 1 Gli organi del TCS sono:
 - a) l'Assemblea dei delegati;
 - b) il Consiglio d'amministrazione;
 - c) l'Ufficio di revisione.
- 2 Gli impiegati dell'amministrazione centrale e delle sezioni non possono far parte degli organi del TCS.



A) ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 11 Composizione

- 1 L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo del TCS. Essa è composta dai delegati delle sezioni, dai membri del Consiglio d'amministrazione e dal delegato dei TCS Camping Clubs.
- 2 Il numero dei delegati delle sezioni è di 145. La ripartizione dei mandati tra le Sezioni si effettua con il sistema della rappresentanza proporzionale per l'attribuzione ai Cantoni dei seggi al Consiglio nazionale, ma con 2 mandati di base per Sezione. Per il calcolo del numero dei delegati, spettanti ad una sezione, fa stato l'effettivo dei soci della Sezione stessa al 31 ottobre dell'anno precedente.
- 3 La nomina dei delegati e dei loro supplenti è di competenza dell'Assemblea dei soci o dell'Assemblea dei delegati della Sezione.
- 4 L'indennità dei delegati sezionali è a carico delle Sezioni.

Art. 12 Competenze

- 1 L'Assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente centrale o, in caso d'impedimento, da uno dei Vicepresidenti del Consiglio d'amministrazione.
- 2 L'Assemblea dei delegati è competente per:
 - a) approvare il rapporto e i conti annuali;
 - b) dare scarico al Consiglio d'amministrazione sulla base del rapporto dell'ufficio di revisione;
 - c) fissare l'ammontare massimo delle tasse sociali centrali annue;
 - d) eleggere:
 - il Presidente centrale
 - i membri del Consiglio d'amministrazione
 - l'ufficio di revisione;
 - e) revocare il mandato al Presidente centrale, ai membri del Consiglio d'amministrazione e all'ufficio di revisione;
 - f) fissare la procedura delle elezioni e delle votazioni statutarie;
 - g) decidere sul lancio di iniziative o di referendum;
 - h) emanare le linee direttive nel settore della politica della mobilità;
 - i) pronunciarsi in merito a proposte individuali dei delegati conformemente all'art. 14 cpv. 2;
 - j) modificare gli statuti;
 - k) nominare i soci onorari.
- 3 I membri del Consiglio d'amministrazione non partecipano alla votazione relativa lo scarico al Consiglio d'amministrazione.

Art. 13 Voto per corrispondenza dell'insieme dei soci

- 1 Le decisioni dell'Assemblea dei delegati, adottate in base all'art. 12 cpv. 2 lett. g, possono essere sottoposte al voto per corrispondenza dell'insieme dei soci.
- 2 Il voto per corrispondenza ha luogo se è richiesto dai 2/3 dei membri del Consiglio d'amministrazione, oppure dai 2/3 dei delegati delle sezioni, oppure dai 2/3 dei comitati delle sezioni, o ancora da 1/10 dei soci, calcolati sulla base degli effettivi risultanti dall'ultimo rapporto annuale.



- 3 La richiesta deve essere presentata in forma scritta alla sede centrale al più tardi entro 15 giorni dall'Assemblea dei delegati e deve essere depositata nei 45 giorni seguenti, con le proposte e le firme necessarie. Le firme dei delegati delle sezioni o dei soci devono essere controllate dai comitati delle sezioni competenti sulla base del numero dei soci. Nei 90 giorni che seguono il deposito, il Consiglio d'amministrazione procede al voto per corrispondenza. Un pubblico ufficiale giurato o un ufficio fiduciario riconosciuto è incaricato della verifica del risultato della votazione, che dovrà essere comunicato per sezione.
- 4 Il servizio mediatico dell'Associazione sarà messo parimenti a disposizione sia dei promotori, sia degli avversari della proposta sottoposta alla votazione per corrispondenza.
- 5 Per essere adottata, una proposta deve ottenere la maggioranza dei voti espressi e la maggioranza delle sezioni.

Art. 14 Ordine del giorno

- 1 L'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati è stabilito dal Consiglio d'amministrazione.
- 2 Le proposte tendenti a completare o a modificare l'ordine del giorno previsto devono essere indirizzate in forma scritta al Consiglio d'amministrazione dalle sezioni o dai delegati al più tardi:
 - a) 15 giorni prima dell'Assemblea ordinaria dei delegati;
 - b) 5 giorni prima dell'Assemblea straordinaria dei delegati.

Art. 15 Decisioni ed elezioni

- 1 Nelle votazioni le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei voti espressi, ammesso che gli statuti non prevedano una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, quello del Presidente della seduta è decisivo.
- 2 Per le nomine è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi nei primi due scrutini e la maggioranza relativa al terzo scrutinio. In caso di parità di voti nel terzo scrutinio decide la sorte.
- 3 Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano, salvo che almeno 1/10 dei delegati presenti non richieda lo scrutinio segreto.

Art. 16 Convocazione

- 1 L'Assemblea ordinaria dei delegati è convocata dal Consiglio d'amministrazione una volta l'anno nel primo semestre. È convocata almeno 40 giorni prima della data stabilita con l'invio postale dell'ordine del giorno e dei documenti necessari (eccetto il rapporto annuale e i conti annuali; vedi art. 27 cpv. 2).
- 2 Le Assemblee straordinarie dei delegati devono essere convocate dal Consiglio d'amministrazione quando questi lo ritenga necessario. Saranno pure convocate su richiesta scritta di 1/4 delle sezioni o di 1/5 dei delegati di sezione. La convocazione deve essere inviata almeno 20 giorni prima della data stabilita con l'indicazione dell'ordine del giorno e la trasmissione dei documenti necessari.
- 3 La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati per scritto ad ogni delegato. Possono inoltre essere pubblicati nei media dell'associazione.



B) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 17 Composizione

- 1 Il Consiglio d'amministrazione si compone del Presidente centrale e da un rappresentante per ogni sezione.
- 2 Ogni sezione ha diritto ad un seggio nel Consiglio d'amministrazione. Ogni sezione ha il diritto di nominare un rappresentante all'attenzione dell'Assemblea dei delegati. La nomina deve essere annunciata al più tardi due mesi prima dell'Assemblea dei delegati al Presidente centrale. Per validi motivi, sono autorizzate successive nomine o modifiche delle nomine.
- 3 Spetta alle sezioni definire il processo di nomina.
- 4 L'Assemblea dei delegati ha la facoltà di eleggere un rappresentante non designato se essa sceglie, al posto della persona designata, un membro del comitato della sezione interessata.
- 5 I membri del Consiglio d'amministrazione devono essere allo stesso tempo membri del comitato della propria sezione.
- 6 Chiunque si trovi in situazione di conflitto d'interessi durevole in quanto membro del Consiglio d'amministrazione non può essere membro del suddetto Consiglio d'amministrazione.
- 7 I membri sono eletti per un periodo di 3 anni.
- 8 Chiunque raggiunga l'età di settant'anni deve dimettersi dal Consiglio d'amministrazione per la prossima Assemblea ordinaria dei delegati.

Art. 18 Organizzazione e competenze

- 1 Il Consiglio d'amministrazione è diretto dal Presidente centrale o, in caso d'impedimento, da uno dei Vicepresidenti.
- 2 Il Consiglio d'amministrazione può prendere delle decisioni quando almeno la metà dei suoi membri è presente. Ogni membro del Consiglio d'amministrazione ha di un voto. In caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo.
- 3 Il Consiglio d'amministrazione si costituisce autonomamente. Esso è organizzato in un "Bureau" formato da un minimo di cinque e un massimo di nove membri, e da comitati ordinari. Esso elegge due Vicepresidenti tra i presidenti dei comitati ordinari. Nel regolamento d'organizzazione, esso stabilisce l'organizzazione e le competenze così come l'obbligo di informare tutto il Consiglio d'amministrazione, il "Bureau" ed i comitati.
- 4 Il Presidente centrale e i presidenti dei comitati ordinari sono membri d'ufficio del "Bureau". Il "Bureau" è presieduto dal Presidente centrale e in caso d'impedimento di quest'ultimo da uno dei Vicepresidenti.
- 5 Nell'ambito della composizione del "Bureau" e dei comitati si terrà conto, nella misura del possibile, delle competenze tecniche così come delle realtà linguistiche e regionali.
- 6 Il Consiglio d'amministrazione può costituire al suo interno dei comitati straordinari. I compiti e le competenze così come l'obbligo d'informare sono stabiliti nel quadro del regolamento d'organizzazione.
- 7 Appartiene al Consiglio d'amministrazione l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei delegati.
- 8 Assume i compiti e esercita le competenze che non sono espressamente riservate ad altri organi.



- 9 Il Consiglio d'amministrazione assume segnatamente i compiti seguenti e ha in particolare le competenze seguenti:
- a) alta direzione del Gruppo TCS (Club centrale e tutte le sue società affiliate) ed emissione delle direttive necessarie;
 - b) garanzia della concordanza di principio fra strategia e risorse;
 - c) determinazione e attuazione delle linee direttrici in materia di soci, prestazioni, finanze e risorse;
 - d) realizzazione delle linee direttrici nell'ambito della politica della mobilità, promulgate dall'Assemblea dei delegati;
 - e) determinazione delle diverse categorie di soci e delle prestazioni che ne derivano;
 - f) determinazione dell'ammontare delle tasse centrali annuali, nel limite degli importi massimi definiti dall'Assemblea dei delegati;
 - g) determinazione dell'organizzazione dell'amministrazione centrale e relativo suo controllo, in particolare delle persone incaricate della direzione, segnatamente per quanto concerne il rispetto delle leggi, degli statuti, dei regolamenti e delle direttive;
 - h) determinazione del quadro contabile, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria;
 - i) garanzia di un sistema di controllo interno e di una gestione dei rischi adatta all'associazione;
 - j) nomina e revoca delle persone incaricate della direzione, nonché determinazione della loro retribuzione e regolamentazione del diritto di firma;
 - k) stesura dei conti annuali standardizzati e del rapporto annuale per l'Assemblea dei delegati;
 - l) elezione dei membri dei comitati ordinari, dei loro presidenti e degli altri membri del "Bureau";
 - m) elezioni dei membri dei comitati straordinari, delle commissioni così come dei loro presidenti;
 - n) adozione del regolamento d'organizzazione e del regolamento d'indennizzo per gli organi e le commissioni;
 - o) informazione dell'autorità giudiziaria in caso d'indebitamento eccessivo.
- 10 Il Consiglio d'amministrazione può, nel quadro del regolamento d'organizzazione, delegare la competenza di nominare e di revocare le persone alle quali non sono affidate contemporaneamente la direzione e la rappresentanza dell'azienda, così come i procuratori e i mandatari commerciali.
- 11 Può essere accordata al Consiglio d'amministrazione la competenza di prendere delle decisioni vincolanti per le sezioni in settori specifici convenuti mediante un contratto tra le sezioni e il TCS. I settori specifici possono riguardare unicamente compiti di interesse generale del TCS. Le decisioni del Consiglio d'amministrazione devono essere presi almeno da 2/3 dei voti presenti.
- 12 Le decisioni possono anche essere prese in seguito ad una proposta soggetta ad approvazione scritta, ammesso che nessun membro richieda un dibattito orale.
- 13 Le delibere e le decisioni devono essere oggetto di un verbale firmato dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 19 Diritto d'informazione e di consultazione

- 1 Durante le sedute, tutti i membri del Consiglio d'amministrazione così come le persone incaricate della direzione sono tenute a fornire delle informazioni su tutte le attività del gruppo TCS (Club centrale e tutte le sue società affiliate).



- 2 Al di fuori delle sedute, ogni membro del Consiglio d'amministrazione può chiedere, alle persone incaricate della direzione, informazioni relative all'andamento degli affari così come, con l'autorizzazione del Presidente centrale, su delle questioni specifiche.
- 3 Se necessario per l'adempimento di un compito, ogni membro del Consiglio d'amministrazione può chiedere al Presidente centrale che gli siano mostrati i libri e i documenti.
- 4 Se il Presidente centrale rifiuta una richiesta d'informazione, di udienza o di consultazione, la decisione spetta al Consiglio d'amministrazione.
- 5 I regolamenti o le decisioni del Consiglio d'amministrazione che elargiscono il diritto d'informazione e di consultazione dei membri del Consiglio d'amministrazione sono riservati.

Art. 20 Delega della gestione e rappresentanza

- 1 Il Consiglio d'amministrazione può delegare tutta o una parte della gestione a singoli membri o a terzi nei limiti del regolamento d'organizzazione.
- 2 Il regolamento d'organizzazione fissa le modalità della gestione, determina i posti necessari, definisce le attribuzioni e regola in particolare l'obbligo di redigere un rapporto.

C) UFFICIO DI REVISIONE

Art. 21 Durata del mandato, qualifiche

- 1 L'Ufficio di revisione viene nominato per un periodo di un anno; esso è rieleggibile.
- 2 L'Ufficio di revisione deve avere sede in Svizzera, disporre dei requisiti necessari allo svolgimento delle sue funzioni ed essere indipendente dagli altri organi.

Art. 22 Competenze

- 1 L'Ufficio di revisione verifica se la contabilità, i conti annuali e la proposta concernente l'impiego dell'utile di bilancio siano conformi alle disposizioni di legge e agli statuti. Esso esercita le sue funzioni secondo gli stessi principi applicabili alla revisione di una società anonima.
- 2 L'Ufficio di revisione presenta all'Assemblea dei delegati un rapporto sull'esito della sua verifica.

D) COMMISSIONI

Art. 23 In generale

- 1 Il Consiglio d'amministrazione può costituire delle commissioni. Ne sceglie i membri e i presidenti che non devono necessariamente essere membri del Consiglio d'amministrazione.
- 2 Nella costituzione delle commissioni si terrà conto, nel limite del possibile, delle realtà linguistiche e regionali del Paese.
- 3 Le commissioni assumono unicamente funzioni consultive. Esse possono assumere consulenti esterni.



E) RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI TERZI

Art. 24 Rappresentanza nei confronti di terzi

Il TCS è validamente vincolato verso terzi con la firma collettiva di due membri del Consiglio d'amministrazione, di cui uno deve essere il Presidente centrale o uno dei vicepresidenti, o con la firma delle persone autorizzate dal Consiglio d'amministrazione.

TITOLO IV SEZIONI

Art. 25 Statuto giuridico

- 1 Ad eccezione delle sezioni già esistenti, non può essere costituita più di una sezione per Cantone. Il Consiglio d'amministrazione decide sulla costituzione di nuove sezioni. Esso decide pure sulla fusione di sezioni esistenti, quando le sezioni in questione presentano una richiesta comune.
- 2 Se necessario, il Consiglio d'amministrazione fissa in via definitiva le giurisdizioni territoriali delle sezioni.
- 3 Le sezioni sono autonome nei limiti dello statuto centrale del TCS. Gli statuti delle sezioni devono essere approvati dal Consiglio d'amministrazione. Essi non possono contenere disposizioni contrarie agli statuti centrali.
- 4 Gli statuti delle sezioni devono prevedere la destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento.
- 5 Una sezione che decide lo scioglimento o esce dall'associazione centrale non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione centrale.

Art. 26 Attività

- 1 Spetta agli organi dell'associazione centrale attuare lo scopo previsto nei presenti statuti. Tuttavia, gli organi centrali possono delegare alle sezioni l'esecuzione di determinati compiti.
- 2 Le sezioni attuano nelle loro giurisdizioni lo scopo del TCS, in armonia con l'attività della sede centrale e con i mezzi che appaiono più appropriati alle esigenze regionali. In caso di divergenze in merito ai limiti tra le attività della sede centrale e delle sezioni, decide il Consiglio d'amministrazione. La sua decisione è vincolante per le sezioni.
- 3 A richiesta del Consiglio d'amministrazione, le sezioni forniscono le informazioni utili che rientrano nel loro settore di competenza in vista dell'elaborazione delle linee direttrici.

TITOLO V DIVERSI

Art. 27 Esercizio, bilancio preventivo, rapporto e conti annuali

- 1 L'esercizio comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- 2 Il rapporto annuale e i conti annuali sono inviati all'Assemblea dei delegati al più tardi il 31 maggio.



Art. 28 Pubblicazioni

- 1 Il TCS pubblica giornali periodici. Gli organi competenti possono decidere sull'edizione di altre pubblicazioni, come annuari, guide, carte, ecc.
- 2 I comunicati ufficiali sono pubblicati nei giornali dell'associazione.

Art. 29 Modifiche statutarie

Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti.

Art. 30 Scioglimento

- 1 Lo scioglimento del TCS può essere deciso solo da un'Assemblea straordinaria dei delegati, convocata a tale scopo e alla quale partecipano i 4/5 dei delegati.
- 2 Se il quorum non è raggiunto, una seconda Assemblea straordinaria dei delegati dovrà essere convocata entro 3 mesi, la quale potrà decidere lo scioglimento, qualunque sia il numero dei delegati presenti.
- 3 Per lo scioglimento è richiesta, in ambo i casi, la maggioranza dei 3/4 dei delegati presenti.

Art. 31 Liquidazione

In caso di scioglimento, gli organi del TCS restano in carica fino all'ultima Assemblea dei delegati. Il Consiglio d'amministrazione è incaricato di procedere alla liquidazione dei beni sociali. L'Assemblea dei delegati decide sulla destinazione del patrimonio netto, che dovrà essere devoluto ad un'associazione svizzera che persegue scopi analoghi o a un ente di pubblica utilità. È esclusa ogni ripartizione tra soci.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Implementazione da parte delle sezioni

- 1 Con l'adozione dei presenti statuti centrali, le sezioni s'impegnano ad abrogare e a modificare eventuali disposizioni contrarie dei loro statuti.
- 2 I soci centrali non ancora attribuiti ad una sezione restano al beneficio dello status quo. Essi sono rappresentati nel Consiglio d'amministrazione e all'Assemblea dei delegati dai rappresentanti della sezione del loro domicilio.
- 3 Sino a che non tutte le sezioni saranno in grado di ammettere in modo adeguato alcune categorie di soci, il Consiglio d'amministrazione è autorizzato, come in passato, ad accettarli unicamente come soci dell'associazione centrale. Il titolo II dei presenti statuti è applicabile per analogia.



Art. 33 Clausola abrogativa

I presenti statuti abrogano tutte le disposizioni statutarie precedenti.

Art. 34 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea straordinaria dei delegati del 7 giugno 1963 in Martigny-Ville e sono entrati in vigore il 10 giugno 1963. Gli stessi sono stati modificati il 9 giugno 1967, il 18 giugno 1982, il 10 giugno 1983, il 23 giugno 1995, il 20 giugno 1997, il 21 marzo 1998, il 20 giugno 2003, il 17 giugno 2005, il 4 novembre 2005, il 20 giugno 2008, il 19 giugno 2009 e il 25 novembre 2011. Entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

Art. 35 Disposizioni transitorie

Con l'adozione della revisione dei presenti statuti in data 25 novembre 2011, deve avere luogo una nuova elezione del Presidente centrale così come di tutti i membri del Consiglio d'amministrazione. Queste elezioni si terranno immediatamente dopo l'adozione della revisione degli statuti. Esse si svolgono secondo le modalità previste negli statuti revisionati del 25 novembre 2011 e sono valide, rispetto all'entrata in vigore dei suddetti statuti, dal 1° gennaio 2012. Il termine di due mesi dell'art. 17 cpv. 2 non deve essere osservato per queste elezioni. Il primo mandato del Presidente centrale così come dei membri eletti del Consiglio d'amministrazione durerà fino all'Assemblea ordinaria dei delegati del 2015. Durante questo periodo, il limite di età previsto all'art. 17 cpv. 8 non si applica.